Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **ROMA - Sabato, 30 novembre 1929 - ANNO VIII** — **Numero 279**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Vegganai le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" **nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori,** debbono essere versate al **c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato,** avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2672.

REGIO DECRETO 16 agosto 1929, n. 2001.
Approvazione dello statuto della Regia accademia navale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 marzo 1915, n. 495, che approva l'ordinamento della Regia accademia navale, e sue successive modificazioni;
Visto l'art. 14 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, che stabilisce l'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, relativo alla istituzione del corso biennale di studi propedeutici presso la Regia accademia navale di Livorno;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590;
Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato all'unanimità parere in massima favorevole;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito statuto della Regia accademia navale, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.

Art. 2.

Alla gestione economica dell'Istituto di cui al precedente articolo si provvede mediante gli stanziamenti annuali del bilancio e secondo le norme stabilite dal regolamento 2[illegible] marzo 1927, n. 629, per la gestione amministrativa e contabile dell'Istituto stesso.

Art. 3.

E' abrogato l'ordinamento della Regia accademia navale approvato con R. decreto 14 marzo 1915, n. 495, e sue successive modificazioni.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'inizio dei corsi normali presso la Regia accademia navale per l'anno scolastico 1928-1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1929 - Anno V[illegible]

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCO[illegible]

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1929 - Anno V[illegible]
Atti del Governo, registro 290, foglio 116. — MANCINI.

Statuto della Regia accademia navale.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Scopo della Regia accademia navale.

La Regia accademia navale è un istituto militare che provvede:

1° alla istruzione ed alla educazione dei giovani che aspirano a diventare ufficiali della Regia marina nei corpi dello Stato Maggiore, del Genio navale e delle Armi navali;

2° alla istruzione superiore degli ufficiali appartenenti ai corpi suddetti;

3° alla istruzione tecnica e scientifica richiesta agli ufficiali per la specializzazione in alcuni rami del servizio degli ufficiali;

4° all'istruzione teorico-pratica degli ufficiali di nuova nomina dei corpi di Commissariato e delle Capitanerie di porto e all'istruzione militare e marinaresca degli ufficiali medici di nuova nomina;

5° alla formazione degli ufficiali di complemento della Regia marina.

Art. 2.

Indirizzo educativo.

La funzione educativa della R. accademia navale è rivolta a sviluppare negli allievi le qualità militari, a completare la loro educazione civile e a coltivare le loro attitudini fisiche.

Art. 3.

Comando.

Al comando della Regia accademia navale è preposto un ufficiale ammiraglio, col titolo di comandante, alla diretta dipendenza del Ministero della marina.

Egli è coadiuvato da un capitano di vascello, da un capitano di fregata e da un capitano di corvetta, che hanno rispettivamente il titolo e le funzioni di comandante in 2ª, comandante in 3ª e comandante al dettaglio.

Art. 4.

Insegnanti.

L'ufficiale ammiraglio comandante dell'Accademia navale sovraintende a tutta l'istruzione degli allievi e degli ufficiali.

Il comandante in 2ª è posto alla immediata dipendenza del comandante, coll'incarico di direttore degli studi. Egli sostituisce il comandante quando questi è assente.

L'istruzione degli allievi e degli ufficiali è affidata a professori civili e ad insegnanti militari.

Per gli insegnamenti militari si provvede con ufficiali destinati dal Ministero, sentito il parere del Comando dell'Accademia navale.

Art. 5.

Ufficiali destinati ai corsi.

Il governo e l'educazione professionale e morale degli allievi sono affidati ad ufficiali dello Stato Maggiore.

A ciascun corso di allievi è particolarmente destinato un capitano di corvetta o tenente di vascello, coadiuvato da ufficiali inferiori e subalterni.

A ciascuno dei corsi superiori e speciali, di cui ai commi 2°, 3°, 4° e 5° dell'art. 1, è destinato un ufficiale superiore dello Stato Maggiore col titolo di direttore del corso.

Tutti gli ufficiali addetti ai corsi sono destinati dal Ministero su proposta del Comando dell'Accademia.

Art. 6.

Ufficiali destinati ai servizi sanitario ed amministrativo.

Il servizio sanitario è affidato ad un ufficiale superiore medico, capo servizio, coadiuvato da ufficiali inferiori medici.

Il servizio amministrativo è disimpegnato da un ufficiale superiore commissario, capo servizio, coadiuvato da ufficiali commissari sottordini, di cui uno perito in merceologia.

Questi ufficiali possono essere incaricati di insegnamenti inerenti alle loro cognizioni professionali.

Art. 7.

Personale destinato a servizi vari.

Il direttore degli studi ha alla sua dipendenza diretta un ufficiale, od un impiegato civile, incaricato del servizio di segreteria.

Alcuni servizi accessori della Regia accademia navale sono affidati dal Comando della Regia accademia navale ad ufficiali del C.R.E.M. nel numero stabilito dal Ministro.

Alla Regia accademia navale sono assegnati militari del C.R.E.M. e impiegati civili del ruolo d'ordine dei Regi arsenali militari marittimi per il funzionamento dei vari servizi.

La forza graduale numerica dei militari è stabilita dal Ministro per la marina su proposta del Comando della Regia accademia navale.

La Regia accademia navale ha alla sua dipendenza anche un personale civile subalterno (famigli), per il disimpegno dei servizi specificati nel regolamento interno.

Art. 8.

Natura e suddivisione dei corsi.

Il complesso degli insegnamenti che si impartiscono agli allievi ufficiali ed ufficiali è diviso in due periodi.

Il primo periodo costituisce il corso normale e si compone di un biennio propedeutico e di un anno di applicazione. Esso ha per fine di dare agli allievi il corredo di studi necessario per raggiungere il grado di guardiamarina nello Stato Maggiore o di sottotenente del corpo del Genio navale o delle Armi navali.

Il secondo periodo, che comprende altri due corsi di applicazione, serve a completare la cultura generale e tecnico-professionale degli ufficiali.

CORSI NORMALI.

Art. 9.

Ammissione alla Regia accademia navale.

L'ammissione alla Regia accademia navale ha luogo mediante concorsi ai quali possono prendere parte tutti i cittadini del Regno riconosciuti fisicamente adatti al servizio navale ed aventi i requisiti e le condizioni particolari determinate dalle « notificazioni di concorso » pubblicate dal Ministero.

I titoli di studio valevoli per l'ammissione ai concorsi alla prima classe della Regia accademia navale sono quelli richiesti per l'ammissione alle Facoltà di scienze matema-

tiche, fisiche e naturali e alle Scuole d'ingegneria (art. 47 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 7 R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744).

Possono essere ammessi ai concorsi alla prima classe quali allievi ufficiali di vascello anche i licenziati degli Istituti nautici (sezione capitani) nel numero che sarà stabilito con la notificazione di concorso.

Per essere ammessi ai concorsi alla 2ª classe è necessario aver frequentato regolarmente il primo anno del corso biennale di studi propedeutici in una delle Facoltà o in uno degli Istituti di cui al 2° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, ed all'art. 1 del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590; per essere ammessi ai concorsi alla 3ª classe è necessario aver superato l'esame di licenza di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 14 giugno 1928 già citato.

Ordinariamente i concorsi di ammissione alle varie classi hanno luogo per esami, ma possono anche essere indetti concorsi straordinari per titoli.

Le nomine ad allievo dell'Accademia navale sono fatte con decreto del Ministro per la marina.

Art. 10.

Costituzione dei corsi normali.

I corsi normali per gli allievi di vascello, per gli allievi del Genio navale e per gli allievi delle Armi navali sono costituiti da un biennio propedeutico di scienze fisico-matematiche e da un anno di applicazione.

Gli studi di ogni anno scolastico sono integrati da un periodo di istruzioni pratiche professionali, della durata di circa tre mesi, che si svolge a bordo di Regie navi.

Art. 11.

Biennio propedeutico per allievi di vascello.

Le materie d'insegnamento del biennio propedeutico per gli allievi di vascello sono le seguenti:

1° analisi algebrica ed infinitesimale (corso biennale);
2° geometria analitica e descrittiva con elementi di proiettiva;
3° meccanica razionale;
4° navigazione piana ed astronomica, cosmografia, (corso biennale);
5° fisica sperimentale (corso biennale);
6° chimica generale inorganica con elementi di chimica organica;
7° macchine termiche;
8° storia navale; geografia economica;
9° lingue estere;
10° disegno di ornato e di macchine.

Gli allievi che, avendo conseguito la maturità classica o scientifica, supereranno gli esami di profitto nelle materie sopraindicate saranno ammessi all'esame di licenza del biennio propedeutico previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590.

E' però in facoltà del Comando della Regia accademia navale di spostare nel terzo anno di studio tutto o parte del programma di qualche materia non professionale. In questo caso gli allievi potranno essere ammessi all'esame di licenza di cui sopra quando avranno superati gli esami di profitto in queste materie.

Art. 12.

Biennio propedeutico per allievi del Genio navale.

Le materie d'insegnamento del biennio propedeutico per gli allievi del Genio navale sono le seguenti:

1° analisi algebrica e infinitesimale (corso biennale);
2° geometria analitica e descrittiva con elementi di proiettiva;
3° meccanica razionale;
4° fisica sperimentale (corso biennale);
5° chimica generale inorganica con elementi di chimica organica;
6° storia navale, geografia economica;
7° scafi, macchine ed esercizio degli apparati motori (corso biennale);
8° disegno di architettura e di macchine;
9° lingue estere.

Gli allievi che avranno superato gli esami di profitto nelle materie sopraindicate saranno ammessi all'esame di licenza del biennio propedeutico previsto dal R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977.

Art. 13.

Biennio propedeutico per allievi delle Armi navali.

Le materie d'insegnamento del biennio propedeutico per gli allievi delle Armi navali sono le seguenti:

1° analisi algebrica ed infinitesimale (corso biennale);
2° geometria analitica e descrittiva con elementi di proiettiva;
3° meccanica razionale;
4° fisica sperimentale (corso biennale);
5° chimica generale inorganica con elementi di chimica organica;
6° storia navale;
7° materiale d'artiglieria;
8° disegno di architettura e di macchine;
9° lingue estere.

Gli allievi che avranno superato l'esame di profitto nelle materie sopraindicate saranno ammessi all'esame di licenza del biennio propedeutico previsto dal R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590.

Art. 14.

Primo anno di applicazione per allievi di vascello.

Le materie d'insegnamento del 1° anno di applicazione per gli allievi ufficiali di vascello sono le seguenti:

1° elettrotecnica applicata agli impianti di bordo;
2° meccanica applicata alle macchine;
3° costruzione navale;
4° chimica applicata;
5° materiale d'artiglieria e impiego delle armi da fuoco;
6° complementi di nautica;
7° idrografia e meteorologia;
8° armi subacquee;
9° manovra e cinematica navale;
10° aeronautica.

Art. 15.

Primo anno di applicazione per allievi del Genio navale.

Le materie d'insegnamento del 1° anno di applicazione per gli allievi del Genio navale sono le seguenti:

1° meccanica applicata alle costruzioni con disegno;
2° meccanica applicata alle macchine con disegno;
3° fisica tecnica;
4° chimica applicata e analitica;
5° tecnologia meccanica ed impianti industriali;
6° costruzione navale mercantile (parte 1ª) con disegno;
7° montamento ed esercizio degli apparati motori.

Art. 16.

Primo anno di applicazione per allievi delle Armi navali.

Le materie d'insegnamento del 1° anno di applicazione degli allievi per le Armi navali sono le seguenti:

1° scienza delle costruzioni (con elementi di costruzione;

2° meccanica applicata (con elementi di macchine);

3° tecnologia generale;

4° chimica docimastica;

5° chimica industriale;

6° topografia;

7° disegno di costruzioni di macchine;

8° esercitazioni di resistenza dei materiali, di meccanica applicata, di tecnologia, di topografia;

9° laboratorio di chimica docimastica e industriale;

10° armi subacquee;

11° impianti elettrici di bordo.

Art. 17.

Insegnamenti complementari.

In aggiunta ai corsi di studio elencati nei precedenti articoli saranno impartiti a tutti gli allievi insegnamenti complementari, svolti in forma di conferenze, sia durante gli anni scolastici, sia durante le campagne d'istruzione, secondo le norme che stabilirà il Comando della Regia accademia navale.

Art. 18.

Condizioni per la promozione di classe.

1° Il primo anno del corso normale è di esperimento.

Durante l'anno stesso o alla fine del periodo di istruzioni a terra oppure alla fine della campagna navale, i giovani i quali per scarsa attitudine professionale o per cattiva condotta o per deficiente fisico, oppure per insufficiente attitudine allo studio non diano affidamento di buona riuscita nella vita di ufficiale di marina dovranno lasciare la Regia accademia. Il giudizio in proposito pronunciato dal Comando dell'Accademia, su parere del Consiglio di disciplina, è inappellabile.

2° Il passaggio degli allievi da un anno di corso al successivo è determinato dagli esami che hanno luogo, in prima sessione, alla fine dell'anno scolastico e, in seconda sessione, al termine della campagna navale, nonchè dalla idoneità nell'attitudine professionale (vedi art. 20), la quale è condizione indispensabile per poter rimanere alla Regia accademia.

Per ottenere il passaggio dalla 2ª alla 3ª classe, gli allievi della Regia accademia navale debbono anche aver superato l'esame di licenza previsto dal R. decreto-legge n. 1590 del 14 giugno 1928, salvo il disposto dell'art. 11.

3° Gli allievi che non hanno ottenuto l'approvazione in tutti gli esami ripetono l'anno.

Coloro che per la seconda volta si trovano nelle condizioni di dover ripetere un anno sono rinviati dalla Regia accademia navale.

4° Gli allievi della 3ª classe che abbiano superati gli esami di fine corso e riportato la sufficienza in attitudine professionale, quando abbiano compiuto sei mesi di imbarco in qualità di allievi, sono nominati aspiranti di vascello, del Genio navale o delle Armi navali.

5° Gli aspiranti sono equiparati ai capi di 1ª classe del C. R. E. M., con precedenza su di essi, giusta il disposto dal Nota Bene inserito in calce alla tabella *A* allegata alla legge 8 luglio 1926, n. 1178.

Art. 19.

Commissioni esaminatrici.

Gli esami di profitto sono sostenuti innanzi a Commissioni costituite da professori civili, da insegnanti militari e dall'ufficiale preposto al corso.

Presiede le Commissioni il comandante in seconda dell'Istituto per gli esami di passaggio dalla 1ª alla 2ª classe, e l'ammiraglio comandante per gli esami di passaggio dalla 2ª alla 3ª classe.

La Commissione per gli esami di licenza del biennio propedeutico è costituita da due professori di una Scuola d'ingegneria da designarsi dal Ministero della pubblica istruzione e da due professori o insegnanti militari della Regia accademia navale, ed è presieduta dall'ammiraglio comandante.

Le Commissioni per gli esami finali della 3ª classe, che conferiscono la idoneità alla nomina ad aspirante, sono presiedute da un ufficiale ammiraglio. Di esse inoltre fanno parte:

per gli esami degli allievi di vascello, due ufficiali superiori dello Stato Maggiore, un ufficiale superiore di un Corpo tecnico e l'insegnante della materia;

per gli esami degli allievi del Genio navale e delle Armi navali, due professori del corso, un ufficiale superiore dello Stato Maggiore e un ufficiale superiore del corpo a cui appartiene l'allievo.

Art. 20.

Attitudine professionale.

L'attitudine professionale è giudicata in base:

a) al complesso delle qualità di animo e di carattere indispensabili alla vita militare ed al servizio navale come ufficiale;

b) alle disposizioni intellettuali e fisiche dimostrate a terra e a bordo e nelle esercitazioni pratiche inerenti al servizio degli ufficiali dello Stato Maggiore, del Genio navale e delle Armi navali.

c) alla resistenza al mare.

La graduatoria di merito nell'attitudine professionale è determinata con punti da 0 a 20 ed il 10 è il minimo per la idoneità. All'attitudine professionale è assegnato il coefficiente due nel computo per la classificazione.

Durante l'anno scolastico, e alla fine di esso, tale graduatoria è determinata dal Consiglio di disciplina dell'Istituto, che, in tal caso, è presieduto dall'ammiraglio comandante dell'Accademia; al termine della campagna di mare essa viene determinata da apposita Commissione di bordo parimenti presieduta dall'ammiraglio comandante dell'Accademia e il punto così assegnato ha valore riassuntivo per tutto l'anno scolastico precedente.

Gli aspiranti od allievi della 3ª classe che al termine del periodo d'imbarco stabilito per la nomina ad ufficiale (articolo 24) non raggiungano l'idoneità nel punto riassuntivo in attitudine professionale sono sottoposti ad un ultimo periodo di esperimento a bordo, della durata di 4 mesi. Se anche dopo tale esperimento risultino inidonei, sono dimessi dal servizio, salvo a completare i loro obblighi di leva nelle condizioni che saranno stabilite caso per caso dal Ministero.

Art. 21.

Arruolamento nel C. R. E. M.

1. — Gli allievi, al passaggio dalla 1ª alla 2ª classe, sono obbligati ad arruolarsi nel C.R.E.M.

La ferma da contrarsi è quella di sei anni prevista dalla legge sull'ordinamento della Regia marina con la decorrenza stabilita dalla legge stessa.

2. — Nei casi di rinvio dall'Accademia è in facoltà del Ministero di prosciogliere l'aspirante o l'allievo arruolato della ferma volontaria contratta. I prosciolti fanno parte della leva marittima e devono seguire le sorti della propria classe di leva, salvo le riduzioni previste per tali casi dalla legge sulla leva marittima.

Art. 22.

Rinvio per motivi di salute.

Tutte le malattie, non manifeste, nè diagnosticabili all'atto della visita medica e quelle alterazioni che possono sorgere in processo di tempo, tali da turbare permanentemente l'assoluta integrità fisica necessaria a chi debbasi sottoporre alle esigenze di un lungo servizio militare marittimo, sono occasione di rinvio dall'Istituto dell'aspirante e dell'allievo, a qualunque classe questi sia giunto.

Il rinvio ha luogo con provvedimento insindacabile del Comando della Regia accademia navale.

Le malattie o lesioni che possono eventualmente colpire gli aspiranti o gli allievi durante il periodo di istruzione in rapporto alle esigenze di essa, non implicano da parte del Comando responsabilità diverse da quelle specificatamente previste dalle leggi e regolamenti in vigore per la R. Marina.

Art. 23.

Disciplina degli allievi e degli aspiranti.

1° La disciplina degli allievi e degli aspiranti è regolata da apposite norme contenute nel regolamento interno dell'Istituto.

2° L'allievo o l'aspirante che si sia reso colpevole di mancanze o di atti contro la disciplina, il decoro o la morale o che, comunque, tenga o abbia tenuto un contegno non confacente alla sua qualità di futuro ufficiale può essere rinviato dall'Accademia o anche espulso in casi di speciale gravità.

Gli allievi e gli aspiranti rinviati per i motivi suddetti non possono prendere parte ad altri concorsi per diventare ufficiali in servizio permanente effettivo della Regia marina. Essi sono tenuti ad ultimare i loro obblighi di leva in qualità di militari T. S. o D. se allievi, e di aspiranti di complemento se aspiranti.

Gli allievi e gli aspiranti espulsi non possono in alcun modo concorrere all'arruolamento volontario in altri Corpi militari. Essi debbono completare i loro obblighi di leva in qualità di comuni di 2ª classe.

Le punizioni del rinvio e della espulsione sono inflitte dal Ministero su proposta del Comando dell'Accademia Navale, il quale sentirà previamente il parere del Consiglio di disciplina dell'Istituto.

3° Indipendentemente dai motivi indicati nel comma precedente, il Ministero della marina si riserva piena ed insindacabile facoltà di allontanare dall'Accademia, in qualsiasi tempo, quegli allievi che ritenesse, comunque, non desiderabili, senza obbligo di specificare le ragioni di tale provvedimento.

Art. 24.

Idoneità al grado di guardiamarina o di sottotenente del Genio navale o delle Armi navali.

L'idoneità al grado di guardiamarina o di sottotenente del Genio navale o delle Armi navali è determinata:

a) dal possedere la dovuta idoneità fisica;

b) dall'aver superato gli esami della 3ª classe;

c) dall'aver riportato la sufficienza in attitudine professionale alla fine dell'ultimo anno scolastico e del periodo di aspirante;

d) dall'aver compiuto almeno 270 giorni d'imbarco su navi armate. Di tale imbarco complessivo un periodo di almeno 90 giorni dovrà effettuarsi dopo il termine dell'intero corso di studi a terra.

Art. 25.

Equiparazione degli studi.

In conseguenza di quanto è stabilito nei precedenti articoli circa l'ordinamento del corso normale gli studi degli allievi dell'Accademia navale, eccezione fatta per gli allievi provenienti dagli Istituti nautici, sono parificati a tutti gli effetti a quelli dei corsi che si svolgono presso le Facoltà di scienze fisiche o matematiche delle Regie università nel modo seguente:

Ammissione alla 2ª classe dell'Accademia navale.	Ammissione al secondo anno del biennio propedeutico di matematica.
Ammissione alla 3ª classe dell'Accademia navale.	Ammissione al primo anno di applicazione delle Scuole di ingegneria (dopo aver superato l'esame di licenza del biennio previsto dal R. decreto-legge 7 ottobre 1926, numero 1977, e successivo R. decreto-legge n. 1590 del 14 giugno 1928).
Nomina a guardiamarina.	Ammissione al secondo anno di applicazione delle Scuole d'ingegneria navale salvo esami di integrazione nelle materie che saranno richieste dalla Scuola d'ingegneria navale (semprechè sia stato superato l'esame di licenza del biennio di cui sopra).
Nomina a sottotenente del Genio navale.	Ammissione al secondo anno di applicazione delle Scuole di ingegneria, sezione navale e meccanica.
Nomina a sottotenente delle Armi navali.	Ammissione al secondo anno di applicazione delle Scuole di ingegneria, sezione industriale.

Corsi per ufficiali.

Art. 26.

Corsi per ufficiali di vascello.

Gli ufficiali inferiori di vascello debbono compiere un secondo e un terzo corso di applicazione, denominati rispettivamente corso superiore e corso di specializzazione. Nei due corsi suddetti si svolgono materie professionali su programmi stabiliti con apposito decreto del Ministro per la marina.

Al corso superiore saranno chiamati contemporaneamente tutti i sottotenenti di vascello costituenti un medesimo corso senza che alcuno possa esserne esonerato salvo motivi di salute o imprescindibili necessità di servizio.

L'approvazione in tutte le materie è condizione necessaria per ottenere la promozione al grado superiore. Ai sottotenenti di vascello risultati non idonei agli esami del corso superiore si applicano le disposizioni delle leggi 11 marzo 1926, n. 397, e 8 luglio 1926, n. 1179, e successive modificazioni e relative norme esecutive.

I corsi di specializzazione sono svolti secondo particolari norme specificate in apposito decreto.

Art. 27.

Corsi per ufficiali del Genio navale.

I sottotenenti del Genio navale dopo aver prestato un periodo di servizio a bordo di Regie navi sono inviati a frequentare il secondo ed il terzo anno di applicazione presso una Regia scuola di ingegneria per conseguire la laurea di ingegnere navale e meccanico.

Durante tali studi essi sono sottoposti alle norme interne della Scuola che frequentano. La posizione di detti ufficiali, per quanto riguarda l'appartenenza ai corsi, la possibilità di ripetere gli esami e gli effetti di un definitivo insuccesso negli studi seguiti, sono regolati dalle leggi di cui al penultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 28.

Corsi per gli ufficiali per le Armi navali.

I sottotenenti del corpo per le Armi navali, dopo aver prestato un periodo di servizio a bordo delle Regie navi, sono inviati ad un corso speciale di due anni presso una Scuola d'ingegneria per conseguire la laurea di ingegnere industriale. Anche ad essi si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo precedente.

Le materie d'insegnamento del suddetto corso sono le seguenti:

1° Anno.

1° idraulica e macchine idrauliche;
2° elettrotecnica;
3° termotecnica e macchine termiche;
4° chimica industriale;
5° metallurgia;
6° teoria e costruzione delle artiglierie;
7° balistica interna;
8° disegno di macchine idrauliche e di artiglieria.

2° Anno.

1° macchine termiche (a combustione interna);
2° misure elettriche e impianti;
3° radiotecnica;
4° costruzioni elettriche;
5° balistica esterna;
6° chimica degli esplosivi e dei gas di guerra;
7° tecnologia e funzionamento del materiale d'artiglieria;
8° estimo (1° quadrimestre);
9° disegno di impianti elettrici e di artiglieria.

CORSI SPECIALI.

Art. 29.

Corso teorico pratico per sottotenenti commissari di nuova nomina.

Il corso teorico pratico (professionale-militare-marinaresco) previsto dalle norme in vigore per il reclutamento degli ufficiali del corpo di Commissariato militare marittimo, ha la durata di mesi 5 circa e si svolge durante il periodo scolastico normale.

I programmi da svolgersi e le modalità per gli esami, cui il corso dà luogo, sono stabilite dal Ministro per la marina in relazione alle norme sul reclutamento degli ufficiali commissari della Regia marina.

Art. 30.

Corso teorico pratico per i sottotenenti di porto.

Il corso teorico pratico (professionale-militare-marinaresco) per i sottotenenti di porto di nuova nomina è stabilito dal Ministro per la marina in relazione alle norme di reclutamento degli ufficiali di tale Corpo.

Art. 31.

Corso militare marinaresco per ufficiali medici.

Il corso militare marinaresco per i tenenti medici di nuova nomina è stabilito dal Ministro per la marina.

Art. 32.

Corsi allievi ufficiali di complemento.

I corsi allievi ufficiali di complemento hanno lo scopo di conferire la abilitazione al grado di aspirante guardiamarina, aspirante sottotenente per la direzione delle macchine, aspirante sottotenente C.R.E.M. (categoria meccanici) ai giovani diplomati dagli istituti nautici che abbiano frequentato e superato con esito favorevole il preventivo tirocinio pratico di esercitazioni militari professionali.

I corsi si svolgono in due periodi:

Primo periodo: presso l'Accademia navale, in base ai programmi che sono stabiliti dal regolamento interno di detto Istituto.

Durante tale periodo gli allievi hanno il grado di sottocapo.

Secondo periodo: a bordo di Regie navi, di siluranti, di sommergibili, con il grado di aspirante di complemento. Questo periodo ha lo scopo di esperimentare praticamente se l'aspirante possiede l'attitudine professionale e le qualità necessarie per divenire ufficiale di complemento.

Al termine di questo secondo periodo i singoli Comandi delle navi riuniscono la speciale Commissione contemplata dal regolamento interno dell'Accademia, per esprimere giudizio se l'aspirante abbia o meno l'idoneità per conseguire il grado di ufficiale. Tale giudizio non è definitivo, poichè deve essere sanzionato dal parere del Consiglio di disciplina dell'Accademia, il cui Comando dovrà rimettere tutti i documenti riguardanti il periodo di esperimento a bordo, col parere del Consiglio di disciplina suddetto, al Ministero il quale procederà alla nomina ad ufficiale degli aspiranti idonei ed al rinvio al C.R.E.M. di quelli non idonei.

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER IL CORSO NORMALE.

Art. 33.

Spese a carico delle famiglie degli allievi.

Le famiglie degli allievi sono tenute al pagamento delle seguenti spese:

retta annua;
spese per provviste di primo corredo;
quota fissa di spese generali;
spese straordinarie.

La misura della retta annua è stabilita dalla notificazione di concorso col quale l'allievo consegue l'ammissione in Accademia e rimane inalterata per tutto il tempo in cui l'allievo resta in Accademia.

Durante l'ultimo anno di corso gli allievi che per la prima volta frequentano tale classe sono esonerati dal pagamento della retta. La costituzione del primo corredo ed il relativo importo sono fissati dal bando di concorso.

La quota di spese generali è fissata annualmente ed è destinata: a riparare il corredo, ad acquistare libri, pubblicazioni, dispense, oggetti di cancelleria e da disegno, ecc., a lavare e stirare biancheria, ad acquistare l'occorrente per la pulizia personale ed i medicinali (escluse le specialità) e a spese collettive varie.

Le spese straordinarie si riferiscono: ad acquisto di medicinali, pagamenti di consulti o cure per le quali vi sia l'intervento di medici estranei all'Istituto, rinnovamento dei capi di corredo, acquisto di strumenti scientifici, compassi, libri, cancelleria, oggetti vari, per gli studi facoltativi ed eventuale pagamento delle relative lezioni, pagamento di rotture o perdite per negligenza.

Il primo corredo viene provvisto dalla Regia accademia navale e deve essere pagato all'atto dell'ammissione degli allievi.

Il pagamento della retta e della quota spese generali si effettua per trimestri anticipati, quello delle spese straordinarie entro i 15 giorni dalla data di spedizione dell'estratto del conto corrente personale.

Nei casi di rinvio o di ritiro o di espulsione dell'allievo o dell'aspirante dall'Accademia i genitori o i tutori debbono soddisfare gli obblighi assunti verso l'Amministrazione dell'Accademia.

Art. 34.

Rette e mezze rette gratuite.

1. — Entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, e col seguente ordine di precedenza, è concesso il beneficio della mezza retta gratuita:

a) ai giovani classificati nel primo quinto degli allievi risultati promossi in ogni anno di corso purchè abbiano una media di punti nelle materie obbligatorie non inferiore ai 16/20 con un punto di attitudine professionale non inferiore ai 15/20;

b) agli allievi decorati di medaglia d'argento al valore militare, civile o di marina od aeronautico;

c) agli orfani dei militari della Regia marina, del Regio esercito, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, e di chi appartenne ai personali civili ed al personale lavorante della Regia marina col diritto a pensione; agli orfani degli impiegati di carriera delle Amministrazioni dello Stato, con diritto a pensione. Tali militari e civili devono aver prestato almeno 8 anni di servizio effettivo e non cessato dal medesimo per dimissioni volontarie o per cause le quali implichino biasimo da parte del Governo;

d) ai figli dei militari della Regia marina, del Regio esercito, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale collocati a riposo od in ausiliaria;

e) ai figli dei militari e civili indicati nel comma *c*) e che si trovino nelle condizioni di servizio ivi indicate;

f) ai figli degli ufficiali mutilati di guerra non aventi le condizioni previste nei commi *d*), *e*);

g) ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia, della medaglia d'oro o d'argento al valor militare;

h) ai figli dei decorati dell'Ordine civile di Savoia, della medaglia d'oro al valor civile o di marina od aeronautico.

2. — E' concessa la retta intera gratuita:

i) agli orfani indicati nel precedente comma *c*) qualora il padre, qualunque sia stata la durata del servizio prestato, sia morto in guerra o in servizio comandato, o in conseguenza di ferite o malattie riportate in tali circostanze;

l) agli allievi decorati di medaglia d'oro al valore militare, civile o di marina od aeronautico.

3. — Le mezze rette indicate nei commi *a*), *b*), *g*), *h*), sono cumulabili colle altre.

Il beneficio, di cui ai commi *b*) ad *l*) incluso, viene sospeso durante il tempo in cui l'allievo o l'aspirante per essere stato riprovato agli esami ripete l'anno scolastico.

Può farsi a ciò eccezione quando si tratti degli orfani indicati nel comma *i*).

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 35.

Consiglio d'istruzione.

Il Consiglio d'istruzione è incaricato di pronunciarsi intorno a questioni relative agli studi.

Il Consiglio è così composto:

ammiraglio comandante, presidente;

capitano di vascello comandante in seconda, vice presidente;

coadiutore degli studi, membro;

due professori civili, membri;

due insegnanti militari, membri;

un ufficiale inferiore, segretario senza voto.

Al Consiglio d'istruzione potranno essere aggregati, in qualità di membri straordinari con voto consultivo, professori universitari di altre sedi, o altri professori civili e insegnanti militari della Regia accademia navale che il presidente credesse opportuno volta per volta di designare.

Art. 36.

Consiglio di disciplina.

Al Consiglio di disciplina della Regia accademia navale compete di deliberare sulle questioni riguardanti la condotta e l'attitudine professionale degli allievi e degli aspiranti dei corsi normali e di complemento.

Il Consiglio è così composto:

comandante in seconda, presidente;

comandante in terza, membro;

direttore del corso allievi ufficiali di complemento, membro (quando le deliberazioni riguardino allievi ufficiali di complemento);

ufficiali (tranne i subalterni) addetti alle classi degli allievi, membri;

un ufficiale subalterno addetto alle classi, segretario senza voto.

Al Consiglio di disciplina potranno essere aggregati in qualità di membri straordinari con voto consultivo anche altri ufficiali che il Comando dell'Accademia credesse opportuno volta per volta designare.

Allorquando si debba deliberare sulla attitudine professionale per gli allievi (art. 20) il Consiglio è presieduto dall'ammiraglio comandante dell'Accademia.

Art. 37.

Composizione e limiti di azione dei Consigli.

1. — La composizione nominativa dei Consigli di cui agli articoli 35 e 36 sarà stabilita dal comandante dell'Accademia all'inizio dell'anno scolastico.

2. — Le deliberazioni del Consiglio di disciplina hanno valore consultivo e non vincolano l'azione del comandante.

Art. 38.

Prescrizioni speciali relative alla campagna d'istruzione.

1. — Gli ufficiali addetti all'Accademia sono chiamati a costituire gli Stati Maggiori delle navi destinate alla campagna d'istruzione, nel numero che sarà possibile.

2. — Queste navi, se costituite in divisione navale, sono affidate al comando dell'ufficiale ammiraglio comandante dell'Accademia.

3. — Il comandante in 2ª dell'Accademia imbarca normalmente quale comandante di una delle navi-scuola.

4. — Sulle navi-scuola possono imbarcare anche professori civili.

5. — Per deliberare sulle questioni riguardanti la condotta e la disciplina degli allievi e degli aspiranti imbarcati sulle navi-scuola, possono, in via transitoria, essere convocati sulle navi stesse Consigli di disciplina speciali.

6. — Durante la campagna d'istruzione, un ufficiale superiore di vascello è nominato, su designazione del Comando dell'Accademia navale, responsabile dell'Istituto.

Egli si attiene alle istruzioni impartite dal comandante dell'Accademia, ma riceve ordini anche direttamente dal Ministero e riferisce contemporaneamente a questo ed al comandante imbarcato.

Art. 39.

Disposizioni per l'applicazione dell'ordinamento. Regolamento interno.

Il regolamento interno dell'Accademia stabilirà le norme particolari per l'applicazione del presente ordinamento.

Il regolamento sarà approvato con decreto Ministeriale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 40.

Gli allievi ufficiali di vascello provenienti dalle ultime ammissioni al corso normale dei 5 anni che nell'anno scolastico 1928-29 sono stati inscritti alla 1ª e 2ª classe della Regia accademia navale, dopo che avranno terminato con esito favorevole la 2ª classe saranno inscritti nel biennio propedeutico di cui all'art. 11 e seguenti.

Art. 41.

Transitoriamente gli ufficiali per la direzione macchine provenienti dai corsi normali della Regia accademia navale ed inscritti, alla data del presente decreto, nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, quando inscritti nello stesso ruolo previa autorizzazione del Ministero della marina, saranno ammessi al triennio di applicazione delle Regie scuole di ingegneria navale di Genova o Napoli per seguirvi i corsi e sostenere gli esami a tutti gli effetti legali.

Art. 42.

Gli allievi che nell'anno scolastico 1926-27 erano inscritti alla 1ª, 2ª e 3ª classe della Regia accademia navale dopo che avranno superato gli esami di licenza del biennio propedeutico e quelli di profitto dell'ultima classe potranno essere ammessi a frequentare gli ultimi due anni del corso triennale di applicazione presso le Regie scuole di ingegneria del Regno a mente di quanto previsto nell'art. 25 del presente statuto, anche se siano sforniti del titolo di studi medi, all'uopo richiesto dall'art. 47 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 43.

La numerazione delle classi stabilita nel presente statuto andrà in vigore coll'anno scolastico 1930-31.

A cominciare dallo stesso anno scolastico gli allievi dell'ultima classe saranno esonerati dal pagamento della retta e, dopo superati gli esami finali, potranno ottenere la nomina ad aspirante secondo il disposto del comma 4 dell'art. 18.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2673.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1929, n. 2012.

Disposizioni relative agli impiegati statali nominati podestà o vice podestà, ovvero presidi o vice presidi delle Amministrazioni provinciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 4 febbraio 1926, n. 237, istitutiva dei podestà, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1928, n. 2962, che riforma le Amministrazioni provinciali;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta l'assoluta necessità e l'urgenza di disciplinare la posizione ed il trattamento dei dipendenti statali che rivestano la carica di podestà, di vice podestà, ovvero di preside o di vice preside delle Amministrazioni provinciali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'impiegato civile di ruolo non può rivestire la carica di podestà o di vice podestà senza il consenso dell'Amministrazione dalla quale dipende.

L'impiegato nominato podestà o vice podestà è collocato in aspettativa con privazione delle competenze comunque inerenti all'impiego statale, quando il Comune di cui è podestà o vice podestà abbia popolazione non inferiore a 20,000 abitanti, giusta l'ultimo censimento, oppure appartenga a Provincia diversa da quella in cui ha sede l'ufficio statale cui l'impiegato è addetto, nonchè in tutti i casi in cui, a giudizio insindacabile del Ministro interessato, d'intesa con quello per le finanze, l'esercizio delle funzioni podestarili sia ritenuto inconciliabile con la piena osservanza dei doveri relativi all'impiego statale.

Il tempo trascorso in aspettativa per nomina a podestà o a vice podestà è valutato per intero agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e per l'eventuale progressione nel ruolo, ed è riscattabile agli effetti della pensione, mediante versamento dell'importo corrispondente alla ritenuta ordinaria di pensione che sarebbe stata rilasciata se l'impiegato fosse rimasto in attività di servizio.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili, oltre che ai personali civili dello Stato disciplinati dal

R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, a tutti gli altri dipendenti statali di ruolo pei quali vigono speciali ordinamenti, nonchè ai maestri elementari inscritti nei ruoli dei Provveditorati regionali scolastici ed al personale delle scuole ed istituti d'istruzione mantenuti con concorso dello Stato.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai personali in esso contemplati che siano nominati presidi o vice presidi delle Amministrazioni provinciali.

Il loro collocamento in aspettativa con privazione delle competenze annesse all'impiego ha luogo, oltrechè nel caso di inconciliabilità dell'incarico di preside o di vice preside con l'osservanza dei doveri inerenti all'impiego, quando l'incarico si esplichi in Provincia diversa da quella in cui ha sede l'ufficio statale cui essi sono addetti.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed i Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 290, foglio 128. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2674.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1929, n. 2011.

Indennità supplementare di rappresentanza al segretario generale delle colonie della Tripolitania e della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, relativo al trattamento del personale coloniale;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 99, relativo al governo unico della Tripolitania e Cirenaica;

Ritenuto che, allorquando si verifica la eventualità di cui all'art. 1 del predetto decreto-legge, il Governatore unico ha d'uopo di recarsi sovente nella Colonia in cui abitualmente non risiede; e che in questo caso non è applicabile, per il segretario generale dell'altra Colonia, il disposto del 2° comma dell'art. 3 della legge 26 giugno 1927, n. 1013, non assumendo questi il governo della Colonia;

Considerato, peraltro, che il segretario generale predetto, il quale rappresenta, nei casi suesposti, la più alta autorità in sede, nella Colonia, incontra oneri di rappresentanza gravissimi e comunque superiori a quelli normali, inerenti alla sua funzione e al suo grado;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per il tempo in cui al governo della Tripolitania e della Cirenaica sarà preposto un unico Governatore, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 99, è dovuta al segretario generale della Colonia in cui risiede abitualmente il Governatore unico, una indennità supplementare di rappresentanza di L. 20,000 annue.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1929 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 290, foglio 127. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2675.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 novembre 1929, n. 2016.

Disposizioni per la caccia sulla neve.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754, recante modifiche alla legge 24 giugno 1923, n. 1420, per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla tutela della selvaggina nel periodo invernale, che, in seguito al disposto di cui all'art. 6, comma *f*), del citato R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754, può essere cacciata in periodo di apertura anche sul terreno coperto di neve ad eccezione della lepre;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, e con i Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Viene abrogato il comma *f*) dell'art. 6 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754, concernente la caccia sul suolo coperto di neve. La caccia medesima rimane, perciò, regolata dal comma *f*) dell'art. 22 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, e dall'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 24 settembre 1923, n. 2448, per l'esecuzione della legge stessa.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 290, foglio 132. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1929.
Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 2 novembre 1905, col quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Ravenna;

Visto lo schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in detta Provincia concernente le Pialasse in destra ed in sinistra del Porto Canale Corsini e i canali animatori del Porto stesso;

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suaccennate disposizioni viene pubblicato l'annesso schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Ravenna.

Il detto schema di elenco sarà pubblicato nei modi stabiliti dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ed annesso schema di elenco nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, gl'interessati hanno diritto di farvi opposizione e la provincia di Ravenna potrà presentare le sue osservazioni.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Ravenna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: DI CROLLALANZA.

Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ravenna.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Pialasse in destra ed in sinistra del Porto Canale Corsini e canali animatori del Porto stesso.	Canale Corsini	Ravenna	Tutte le pialasse in sinistra del Canale Corsini comprese fra questo, la Pineta comunale, il Canale in destra di Reno ed il mare, tutte quelle in destra del Canale stesso comprese fra questo e l'argine circondario di Piombone e tutti i canali esistenti nelle zone come sopra delimitate.

Visto, p. *Il Ministro per i lavori pubblici*:
DI CROLLALANZA.

(6514)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-12508.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Pregarz fu Giorgio, nato a Trieste il 22 febbraio 1852 e residente a Trieste, via D. Rossetti, n. 35, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pregazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Pregarz è ridotto in « Pregazzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Antonia Pregarz nata Klun fu Giovanni Maria, nata il 22 maggio 1853, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6155)

N. 11419-7670

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Arturo Sagraischek fu Giuseppe, nato a Trieste il 15 agosto 1862 e residente a Trieste, via F. Rismondo, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sergassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Arturo Sagraischek è ridotto in « Sergassi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente nella sua domanda e cioè:

Adele Sagraischek nata Metlica fu Antonio, nata l'11 febbraio 1862, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6156)

N. 11419-1982.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Mercede Sajevic fu Antonio, nata a Trieste il 15 febbraio 1891 e residente a Trieste, via dell'Ospedale, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Savini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della Signora Mercede Sajevic è ridotto in « Savini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Aldo di Mercede, nato il 12 luglio 1921, figlio;
2. Lucilla di Mercede, nata il 1 marzo 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6157)

N. 11419-7910.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Sardoc di Giovanni, nato a Trieste il 1° aprile 1905 e residente a Trieste, Prosecco, n. 145, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sardi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Sardoc è ridotto in « Sardi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6158)

N. 11419-8703.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Vittoria Schmutz di Luigi, nata a Trieste l'8 febbraio 1895 e residente a Trieste, in via S. Anastasio n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Somuzzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Vittoria Schmutz è ridotto in « Somuzzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6159)

N. 11419-7649.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Schönhardt di Enrico, nato a Gorizia il 24 agosto 1894 e residente a Trieste, via Orlandini n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Senardi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Schönhardt è ridotto in « Senardi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Adalgisa Schönhardt nata Penso fu Luigi, nata il 29 ottobre 1895, moglie;
2. Bruna di Bruno, nata il 15 settembre 1916, figlia;
3. Ferruccio di Bruno, nato il 12 gennaio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6160)

N. 11419-7908.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Medardo Sillich di Giovanni Giusto, nato a Trieste l'8 giugno 1860 e residente a Trieste, via A. Volta n. 12, e diretta ad ottenere a termini del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Silli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Medardo Sillich è ridotto in « Silli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6161)

N. 11419-5875.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Socolich di Antonio, nata a Noresine il 28 febbraio 1899 e residente a Trieste, via dei Gelsi n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zoccoli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Socolich è ridotto in « Zoccoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Carlo di Maria, nato il 26 novembre 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6162)

N. 11419-7829.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Rosa Spangher vedova Cucut, nata a Gorizia il 30 agosto 1889, e residente a Trieste, via Canova n. 13, p. 5°, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Spangaro »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Rosa Spangher vedova Cucut, è ridotto in « Spangaro ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Norma di Rosa, nata il 4 novembre 1916, figlia;
2. Giordano di Rosa, nato il 10 giugno 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6163)

N. 11419-12540.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Luigi Starè fu Giovanni, nato a San Giorgio (Jugoslavia) il 3 giugno 1882 e residente a Trieste, via dell'Industria n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stareni »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Luigi Starè è ridotto in « Stareni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Amalia Starè nata Baudaz di Andrea, nata il 7 marzo 1881, moglie;
2. Vittoria di Luigi, nata il 22 febbraio 1909, figlia;
3. Luigi di Luigi, nato l'11 giugno 1914, figlio;
4. Raffaele di Luigi, nato il 2 gennaio 1916, figlio;
5. Maria di Luigi, nata il 1° marzo 1919, figlia;
6. Mario di Luigi, nato il 7 luglio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6164)

N. 11419-12549.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Sudich di Giuseppe, nata a Trieste il 20 gennaio 1906 e residente a Trieste, S. M. Maddalena Sup. n. 135, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giudici »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Sudich è ridotto in « Giudici ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato tato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6165)

N. 11419-5031.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giordano Sulich di Luigi, nato a Trieste il 6 luglio 1901 e residente a Trieste, Chiadino San Luigi n. 805, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sulli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giordano Sulich è ridotto in « Sulli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6166)

N. 11419-5030.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Sulich fu Giovanni, nato a Trieste il 22 giugno 1879 e residente a Trieste, Chiadina San Luigi, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sulli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Sulich è ridotto in « Sulli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Santa Sulich nata Kobau fu Giuseppe, nata il 30 novembre 1882, moglie;
2. Marina di Luigi, nata il 6 febbraio 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6167)

N. 11419-5827.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Renato Vouch di Giuseppe, nato a Trieste il 1° ottobre 1906 e residente a Trieste, via delle Scuole Nuove n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vocchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Vouch è ridotto in « Vocchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Virginia Vouch nata Bisiach fu Carlo, nata il 29 settembre 1897, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6168)

N. 11419-8712.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Vucovich fu Giovanni, nata a Pirano il 27 aprile 1899 e residente a Trieste, via B. D'Alviano n. 38, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lupieri »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Vucovich è ridotto in « Lupieri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6169)

N. 11419-5036.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gaetano Windspach di Ernesto, nato a Trieste il 3 gennaio 1898 e residente a Trieste, via Battisti n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vinsi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Gastone Windspach è ridotto in « Vinsi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6170)

N. 11419-1515.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Carlo Zajc di Giovanni, nato a Trieste il 4 febbraio 1905 e residente a Trieste, Scala Santa n. 201, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zai »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Carlo Zajc è ridotto in « Zai ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6171)

N. 11419-7921.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giovanni Zavadlav fu Giovanni, nato a Sant'Andrea di Gorizia il 31 maggio 1902 e residente a Trieste, Contovello n. 169, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zavalli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Zavadlav è ridotto in « Zavalli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Lidia di Giovanni, nata il 6 luglio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6173)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 254.

Media dei cambi e delle rendite

del 28 novembre 1929 - Anno VIII

Francia	75.25
Svizzera	370.87
Londra	93.18
Olanda	7.709
Spagna	265.50
Belgio	2.673
Berlino (Marco oro)	4.573
Vienna (Schillinge)	2.689
Praga	56.70
Romania	11.40
Peso Argentino Oro	17.94
Peso Argentino Carta	7.88
New York	19.095
Dollaro Canadese	18.88
Oro	368.44
Belgrado	33.875
Budapest (Pengo)	3.342
Albania (Franco oro)	365 —
Norvegia	5.12
Russia (Cervonetz)	98 —
Svezia	5.14
Polonia (Sloty)	214.25
Danimarca	5.12
Rendita 3.50 %	68.05
Rendita 3.50 % (1902)	62.20
Rendita 3 % lordo	39.65
Consolidato 5 %	81.20
Obblig. Venezie 3.50 %: I serie	73.125
Obblig. Venezie 3.50 %: II serie	71.90

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 83.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2034 — Data: 5 gennaio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Falcocchio Alberto fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 135, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 novembre 1929 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6511)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Modifiche ai concorsi banditi pel conferimento di posti di insegnante titolare presso la Sezione edile del Regio istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1929, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1929, registro n. 14 istruzione pubblica, foglio n. 264, col quale sono banditi i concorsi ai posti di insegnante titolare di disegno di proiezioni e forme architettoniche; tecnologia dei materiali da costruzione e costruzioni edili, stradali ed idrauliche nella Sezione edile del Regio istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma;

Ritenuta l'opportunità di ammettere al concorso al posto di insegnante di disegno di proiezioni e forme architettoniche di cui al bando predetto, anche i candidati muniti del diploma di ingegnere architetto o della laurea in architettura rilasciata dalle Regie scuole superiori di architettura o dalle Regie scuole d'ingegneria;

Decreta:

Art. 1.

Il numero 1 dell'art. 4 del decreto Ministeriale 9 agosto 1929, col quale sono banditi i concorsi ai posti di insegnante titolare di disegno di proiezioni e forme architettoniche; tecnologia dei materiali da costruzione; costruzioni edili, stradali, idrauliche nella Sezione edile del Regio istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma, *per i soli candidati al concorso per la cattedra di disegno di proiezioni e forme architettoniche*, è modificato come segue:

1° Titolo di studio: Laurea in ingegneria o in architettura o diploma di ingegnere o di ingegnere architetto conseguiti in una Regia scuola d'ingegneria o in una Regia scuola superiore di architettura entro *il* 31 *dicembre* 1924, *oppure, nel caso previsto dall'art.* 6 *del R. decreto* 31 *dicembre* 1923, *n.* 2909, *entro il* 31 *dicembre* 1925. Diploma dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o della professione di architetto.

I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autentica.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso è prorogato di due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(6515)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.